

FAQ DECRETO INTERMINISTERIALE N.272/2023

POST EMISSIONE AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA DEL 23/09/2024

Q1) Cosa accade nel caso di risorse non sufficienti?

Il Decreto-legge n. 121/2021 all'art. 3 comma 3 recita: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 2, **nei limiti della effettiva disponibilità del fondo**". In particolare, come riportato al comma 12 dell'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 272/2023, "Qualora le domande di contributo eccedano le risorse complessivamente stanziare per l'anno di riferimento, le eventuali domande sovranumerarie, fermo restando il criterio di priorità stabilito, potranno accedere ai contributi riconosciuti ai beneficiari a valere sull'annualità successiva fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili".

Q2) Nel Decreto Interministeriale n. 272/2023 si chiede di dichiarare "che ciascun veicolo per cui viene fatta richiesta di contributo è iscritto in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea alla data del 10 novembre 2021;" è un refuso o i mezzi immatricolati in seguito sono per ora esclusi?

Non si tratta di un refuso perché i mezzi immatricolati dopo il 10 novembre 2021 sono esclusi dalla misura.

Q3) Il comma 2 dell'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 272/2023 recita: *"Il contributo è erogato nella misura massima di cui al comma 1 nel caso in cui, nei tre anni successivi alla data di adeguamento del relativo sottosistema di bordo il veicolo svolga una percorrenza di almeno 150.000 Km per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri, 90.000 Km per i veicoli elettrici adibiti al trasporto merci e 12.000 Km per i veicoli diesel adibiti al trasporto merci, sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio italiano. In caso di percorrenze inferiori, il contributo viene ridotto proporzionalmente"*.

Nel caso di veicoli che sono al di sotto di 12.000 km in 3 anni perché ad esempio usati per manovra (in zone con attraversamento binari di corsa e/o segnali bassi) o per soccorso, si potrebbe prevedere tali limiti di percorrenze solo per locomotive che nei 3 anni lasciano il Paese?

La Decisione C(2023) 3557 final del 26 maggio 2023 della Commissione europea che approva la contribuzione e il Decreto-legge n. 121/2021 sono volti ad incentivare, sulla base di specifici requisiti, **interventi di ammodernamento e ristrutturazione per l'upgrading dei veicoli esistenti già in esercizio non ancora equipaggiati con sistemi ERTMS o in possesso di versioni precedenti a quelli oggetto della contribuzione prevista dal Decreto Interministeriale n. 272/2023**. Pertanto, una modifica dei requisiti approvati non è possibile in quanto comporterebbe la compromissione della base giuridica di riferimento e quindi dell'iter amministrativo già approvato.

Q4) Occorre presentare garanzia fideiussoria? Cosa succede alla fideiussione in caso di vendita nei 3 anni? Se non si raggiungono i km previsti da Decreto, anche per un incidente o altro (tra cui appunto vendita), il costo della garanzia viene recuperato?

Sì, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 272/2023, come previsto dalla Decisione C(2023) 3557 final del 26 maggio 2023 della Commissione europea, i richiedenti si impegnano a produrre, entro 15 giorni dalla data di eventuale assegnazione del contributo polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo, per l'ammontare pari al contributo

spettante a favore del Ministero della durata di tre anni e sei mesi. In caso di percorrenze inferiori, indipendentemente dalle cause, il contributo deve essere ridotto proporzionalmente. L'attivazione della fidejussione, i costi ed i rischi sono a carico del richiedente.